

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE  
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE COLTURE

DA RINNOVO

RELATORE - Avv. Aurelio ANDRETTA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

18/2/75

p/ Ufficio Commissioni



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Andretta", written over the typed name "p/ Ufficio Commissioni".

Onorevole Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

il Governo della Repubblica ha rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale la proposta di legge concernente "Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo" con le seguenti osservazioni:

- 1) - la legge avrebbe dovuto essere sottoposta al preventivo esame della Commissione CEE ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato di Roma e che a tale adempimento ha già provveduto il Ministero degli Esteri;
- 2) - l'attribuzione della potestà regolamentare della Giunta - di cui al l'art. 3 - contrasta con l'art. 121 della Costituzione e con lo articolo 127 dello Statuto regionale secondo cui tale potestà spetta al Consiglio Regionale.

In sede di riesame della legge, la 2<sup>a</sup> Commissione Permanente ha ritenuto fondata l'osservazione concernente la potestà regolamentare ed, accogliendo le proposte formulate dall'Assessore alla Agricoltura, a nome della Giunta, ha ristrutturato l'articolato individuando, tra l'altro, l'Ufficio competente alla istruttoria delle pratiche, le modalità ed i termini di presentazione delle domande per la concessione del contributo e le procedure per la relativa liquidazione.

Per quanto attiene al punto primo, risultando trascorso il termine di due mesi dall'invio della legge alla Commissione CEE entro il quale l'esecutivo comunitario avrebbe dovuto pronunciarsi, deve ritenersi, secondo il principio sancito dalla Corte di Giustizia della Comunità è in analogia a quanto previsto dagli artt. 173 e 175

del Trattato di Roma, che il provvedimento possa avere ulteriore corso.

Con l'occasione è stata modificata la formulazione dell'articolo recante le norme finanziarie, adeguandole alle raccomandazioni formulate dal Governo, relative ai provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento alla chiusura dell'esercizio 1974.

ART. 1

E' autorizzata la spesa di lire 600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di lire 70 mila ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva dei terreni destinati a colture da rinnovo.



ART. 2


Hanno diritto a tali contributi le aziende agricole si  
tuate nel territorio della Regione.

L'incentivazione è limitata ad un massimo di 15 ettari,  
per azienda, investita a tali colture.



ART. 3

La domanda di contributo redatta su appositi modelli pre-  
disposti dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, che  
potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di  
categoria e relativi patronati di assistenza, dovrà esse-  
re indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provin-  
ciale dell'Agricoltura, competente per territorio e per  
venire entro 60 giorni dalle operazioni effettuate.



ART. 4

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale fra tutti gli aventi diritto.



ART. 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

La competenza della spesa medesima é a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato "Contributi sulle spese di miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva di terreni destinati a colture da rinnovo" che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, N. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'Agricoltura.





ART. 6

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1974.

Le relative domande dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva del terreno investito a coltura da rinnovo.



ART. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126 della Costituzione della Repubblica e dell'articolo 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



/am